

DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA FILIERA DI CORILICOLTURA LOMBARDA.

PARTI CONTRAENTI

Committente: ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Via Pola 12 – 20124 Milano
C.F. e P. IVA 03609320969

Professionista:
.....

PREMESSA

L'incarico si inserisce nell'ambito delle attività di un pool di esperti in diverse tematiche, costituito da ERSAF, per affrontare specifiche situazioni e/o quesiti posti dalle filiere agrosilvopastorali e dalle associazioni/PA dei territori lombardi e/o richieste di supporto tecnico da parte di Regione, in virtù dei Tavoli regionali attivati dai singoli Assessorati

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

ERSAF conferisce al'incarico di prestazione professionale per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 2.

Art. 2 ATTIVITA' E PRODOTTI RICHIESTI

Il Professionista incaricato si impegna ad elaborare scenari e proporre programmi e piani di valorizzazione con l'individuazione di azioni e titolari delle stesse idonee ai fabbisogni espressi dai territori e/o dalle filiere/organizzazioni agricole per lo sviluppo di una corilicoltura lombarda.

Egli è tenuto a svolgere le seguenti prestazioni:

Regione Lombardia ha incaricato ERSAF di attuare un sistema di assistenza tecnica e accompagnamento all'introduzione della coltivazione del nocciolo in Lombardia.

Le azioni principali richieste dall'incarico regionale riguardano:

- incontri sul territorio con le oo.ss.aa. e le aziende per seminari esplicativi sulla coltivazione del nocciolo dal punto di vista agronomico, economico e di azioni specifiche di misure di aiuto;
- supporto operativo alle singole realtà territoriali intenzionate a costruire un distretto produttivo;
- supporto nella realizzazione di campi sperimentali su progetti definiti con gli istituti di ricerca;
- organizzazione di incontri con prove in campo.

Correlate alle anzidette azioni sono i seguenti compiti:

- relatore negli incontri territoriali organizzati da ERSAF per la presentazione delle modalità tecnico/economiche della coltivazione del nocciolo e presentazione dell'organizzazione di un distretto,
- assistenza presso le aziende individuate (per massimo 5 giornate) da ERSAF per inquadrarne le necessità tecniche e di definizione dei primi rudimenti di coltivazione sul campo,
- supporto operativo per l'impianto di campi sperimentali presso Godiasco, Riccagioia e Carpaneta.

Art. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La prestazione professionale dell'esperto incaricato sarà espletata personalmente nell'ambito di un gruppo di lavoro individuato e costituito in ERSAF. La prestazione professionale richiesta al professionista sarà altresì svolta in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, potendo eventualmente utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione da ERSAF presso la propria sede di Milano in Via Pola 12, ovvero presso ciascuna sede territoriale dell'ente regionale. L'anzidetto professionista potrà svolgere il suo incarico collegialmente nel gruppo di lavoro ovvero singolarmente secondo un calendario di priorità stabilito da ERSAF. **In particolare, il professionista potrà essere interpellato dal direttore ovvero dal dirigente responsabile delle materie ed argomenti per competenze e funzioni esercitate in ERSAF per singole analisi di problem solving, problem finding, problem shaping.** Tali modalità non vincolano il committente, dovendo essere il professionista incaricato autonomo per quanto riguarda mezzi, attrezzature e materiali.

La prestazione del professionista sarà resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato fornite da ERSAF. Il professionista dovrà pertanto attenersi alle direttive e indicazioni fornite, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.

Tutte le attività saranno svolte sotto il coordinamento del direttore generale responsabile dell'attività, dott. Massimo Ornaghi, direttore generale di ERSAF e dei suoi collaboratori, dipendenti di ERSAF, di volta in volta delegati.

La prestazione sarà resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato fornite dal direttore generale di ERSAF ovvero dai suoi collaboratori, dipendenti di ERSAF, di volta in volta delegati. Il professionista dovrà pertanto attenersi alle direttive e indicazioni fornite, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.

Art. 4 COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e termine il 31.12.2021 e sarà rinnovabile per un altro anno. Il corrispettivo annuo è pari a € 4.000 al lordo di IVA (se dovuta), oneri previdenziali e assistenziali, nelle aliquote di legge pro-tempore vigenti ed è comprensivo di ogni altra eventuale spesa. Il pagamento, dietro presentazione di fattura, sarà effettuato previa verifica del Dirigente responsabile, al termine della prestazione professionale..

Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 6 PENALITA'

Qualora i risultati forniti dal professionista non siano soddisfacenti, il Dirigente responsabile potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

In caso di inadempienza, nello svolgimento delle attività previste all'art. 2 del presente disciplinare per cause diverse da quelle di forza maggiore, l'ERSAF applicherà una penale del 5% sull'importo dovuto al

professionista incaricato per eventuali ritardi nella esecuzione degli adempimenti.

Se il ritardo supererà, per cause e responsabilità del professionista incaricato, i 10 giorni, ERSAF si riterrà libero da impegni verso il medesimo, senza che lo stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso spese.

La penale di cui sopra non sarà applicata se il mancato rispetto della data ultima di consegna non dipenderà da cause o responsabilità imputabili al Professionista incaricato.

Art. 7 USO DEL MATERIALE PRODOTTO

I dati acquisiti e gli elaborati prodotti rimangono di proprietà esclusiva dell'ERSAF e di Regione Lombardia. Il Professionista potrà comunque utilizzare il materiale prodotto con il presente incarico per altri lavori professionali o altro uso pubblico, solo su esplicita autorizzazione di ERSAF.

Art. 8 RESPONSABILITA'

Il professionista è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.

Egli è altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili allo stesso; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del contratto.

Art. 9 RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dal punto 2 dell'avviso di selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice civile.

In ogni caso di recesso e risoluzione del contratto, spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell'incaricato. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all'incaricato.

Art. 10 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ERSAF.

Art. 11 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della normativa in vigore, l'incaricato dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini delle attività istituzionali o comunque per gli adempimenti connessi al presente contratto.

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi al presente contratto, ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in vigore.

Art. 12 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 13. DECORRENZA DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare diverrà impegnativo per il professionista all'atto della firma, mentre lo diverrà anche per ERSAF alla prescritta e definitiva approvazione.

Art. 15 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Art. 16 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) ed alle altre norme vigenti in materia.

Il Professionista

Il Direttore generale

Art. 17 APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le seguenti clausole: art. 6 penalità, art. 12 controversie e art 14 risoluzione del contratto.

Il professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.